

via Principe Amedeo, 30
46100 Mantova
tel. 0376 204495-439

provinciadimantova@legalmail.
it
www.provincia.mantova.it

Area Tutela e
valorizzazione
dell'ambiente



TRASMESSA TRAMITE PEC

Mantova, 10/05/2021

Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale
per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
(CreSS)

cress@pec.minambiente.it

E, p.c.

Regione Lombardia
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Comune di Mantova
Settore Ambiente
ambiente@pec.comune.mantova.it

Parco del Mincio
parco.mincio@pec.regione.lombardia.it

ATS VAL PADANA
Dipartimento di Prevenzione Medica
Sede territoriale di Mantova
Servizio Igiene e Sanità pubblica
protocollo@pec.ats-valpadana.it

ARPA- Dipartimento di Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Versalis S.p.a.
direzione_mn@pec.versalis.eni.com

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.– TRASMISSIONE OSSERVAZIONI ex art. 19, comma 4 del D. D.Lgs. 152/06 e s.m.i

Proponente: Versalis S.p.a.

Progetto: Impianto pilota per la pirolisi di plastiche miste -Progetto HOOP- da realizzarsi presso l'impianto Versalis S.p.a., sito nel Comune di Mantova.

(Codice procedura ID_VIP 5585)

Vista l'istanza, in atti prov. al prot. n. 53462 del 22/10/20, valutata la documentazione resa disponibile sul portale del Ministero della transizione ecologica e considerate le osservazioni già rese da Regione Lombardia, Comune di Mantova e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Esaminata la documentazione trasmessa dal proponente in data 09/04/2021 (in atti prov. al prot. n. 20679), si ritiene che la stessa non risponda in modo esaustivo a tutte le criticità rilevate dalla scrivente amministrazione con nota in atti prov. al prot. n. 15174 del 15/03/2021;

In particolare:

1) per quanto riguarda l'utilizzo del gas da processo di pirolisi come combustibile, il proponente non ha chiarito se lo stesso sia assimilabile alla disciplina dei combustibili di cui all'Allegato X della Parte V del D. Lgs. 152/2006;

2) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, non è riportata la descrizione puntuale del processo produttivo a monte di ogni punto emissivo in atmosfera, elencato nella tabella 4.5.6.2 dello Studio preliminare ambientale, non sono descritte le caratteristiche delle correnti in ingresso, né è fornita una descrizione dettagliata ed esaustiva in termini di composizione e flusso di massa degli inquinanti, ivi compresi gli eventuali microinquinanti (Diossine, IPA...), in relazione alle fasi di processo. Risultano semplicemente elencati i sistemi di abbattimento per gli effluenti gassosi, previsti su alcuni punti emissivi, ma non sono riportate in modo dettagliato le caratteristiche tecniche, al fine di verificare la loro adeguatezza rispetto ai flussi gassosi da trattare e la rispondenza alle norme tecniche regionali.

3) per quanto riguarda gli impatti attesi sull'atmosfera/qualità dell'aria si rileva che lo studio delle ricadute al suolo degli inquinanti non è stato adeguato alle richieste formulate, in particolare non si ritiene accoglibile l'esclusione, dal modello, del contributo emissivo, in termini di polveri sottili, delle nuove emissioni E2037, E2038, E2039. Ai sensi della definizione di cui alla lettera ii), comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 155/2010 e s.m.i. il parametro PM10 è *“il materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341), con un'efficienza di penetrazione del 50 per cento per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 µm”*, indipendentemente dalla fonte emissiva e dalla composizione. L'esclusione del contributo emissivo di PM10 delle nuove emissioni E2037, E2038, E2039, per le quali il proponente fissa comunque un limite, ha portato ad una sottostima delle ricadute al suolo per tale parametro.

Il proponente non ha valutato gli incrementi attesi dei singoli inquinanti utilizzando l'approccio suggerito dell'Agenzia Ambientale britannica (UK Environmental Agency) secondo cui l'impatto sulla qualità dell'aria determinato da ogni singolo inquinante è da considerare non significativo se inferiore all'1% del corrispondente valore limite long term o inferiore al 10% del valore limite short term. Valutati i dati prodotti dal proponente (valori massimi di ricaduta al suolo in termini di mg/mc) si rileva che per gli inquinanti NOx/NO₂/Benzene il contributo dell'intero stabilimento, rispetto ai limiti di legge long term, non può essere considerato non significativo e pertanto qualsiasi ulteriore contributo aggiuntivo deve essere attentamente valutato.

Si rileva infine, per quanto riguarda l'emissione E2036, che il limite proposto dal proponente per il benzene pari a 1 mg/Nmc rappresenta il limite superiore dell'intervallo previsto dalla BAT 11 del BRef WGC -11/2019.

4) per quanto riguarda il clima acustico il proponente non ha depositato una valutazione previsionale di impatto acustico determinata dalla realizzazione del progetto, limitandosi a dichiarare che le nuove apparecchiature hanno come specifica di acquisto un valore massimo di 85 dB(A) ad 1 m, senza allegare le schede tecniche.

5) per quanto riguarda gli impatti attesi sulle acque superficiali si rileva che il proponente ha fornito soltanto alcuni dati quantitativi relativi alla concentrazione degli idrocarburi nelle acque reflue senza chiarire le modalità con cui detti valori sono stati stimati, in particolare:

- non sono state indicate le rese di abbattimento dell'unico sistema di trattamento acque citato (pacco coalescente)
- non è stato illustrato tecnicamente come avvenga l'abbattimento della concentrazione di idrocarburi da 500 ppm, a valle del pacco coalescente, a 20 ppm
- non sono state fornite le descrizioni tecniche e i dimensionamenti del sistema a pacco coalescente e del "serbatoio di raccolta" citati
- non è stata motivata la scelta di mescolare nel "serbatoio di raccolta" le acque reflue industriali con acque meteoriche/lavaggio superfici
- manca una valutazione, anche preliminare, dell'incremento atteso in termini di bilancio di massa sversato in CIS dei principali inquinanti derivanti dalla realizzazione del progetto.

6) per quanto riguarda gli impatti attesi sulla salute della popolazione, non è stato prodotto uno specifico approfondimento, redatto ai sensi delle *"Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale (SIA) e negli studi preliminari ambientali (SPA)"* di Regione Lombardia, approvate con Deliberazione della Giunta regionale in data 08/2/2016 – n. X/4792, in revisione delle *"Linee guida per la componente ambientale salute pubblica degli studi di impatto ambientale"* approvati con D.G.R. 20/01/2014 – n. X/1266. Alla luce delle osservazioni sopra formulate circa la valutazione effettuata dal proponente sugli effetti attesi sulla qualità dell'aria, che non ha evidenziato la significatività degli impatti generati già allo stato attuale dalle emissioni dell'intero stabilimento, si ritiene che la valutazione degli impatti attesi sulla salute della popolazione residente nell'intorno dello stabilimento sia opportuna.

Per quanto riguarda la possibile interferenza generata dal progetto con le attività di bonifica ed i possibili impatti sulle acque sotterranee, si prende atto degli approfondimenti presentati dal proponente agli enti competenti e si rimanda alle valutazioni del Ministero.

Per quanto riguarda i possibili rischi da incidente rilevante, si rimanda alle valutazioni del competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova.

Per quanto riguarda gli impatti attesi sulla biodiversità, si rimanda alle valutazioni del Parco del Mincio, Ente gestore dei siti di Rete Natura 2000 prossimi all'insediamento produttivo.

In conclusione,

fatta salva la specifica istruttoria tecnica che sarà resa dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero, che ha a disposizione lo studio preliminare ambientale - e relativi allegati - in versione integrale, contenente cioè specifiche informazioni sul processo tecnologico che non sono state rese pubbliche, vista la richiesta del proponente ex art. 9, comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

si ritiene che il progetto, che indubbiamente presenta, a scala globale, impatti positivi in un'ottica di economia circolare di recupero delle materie plastiche al fine di diminuire il

ricorso a materie prime di origine fossile, debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale al fine di approfondire, nell'ambito di un contraddittorio con tutti gli Enti, i possibili impatti sulle matrici ambientali sopra elencate nel contesto territoriale in cui si inserisce.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Maurizio Sacchi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n.82/2005 e s.m.i.